



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 29/10/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1861

Delibera di Consiglio Regionale n. 311 del 23/09/1986 "I.A.C.P. – Emolumenti agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti le Commissioni Tecniche ex art. 63 L. 865/71 (Delibera G.R. n. 3474/86) – Parziale adeguamento.

l'Assessore all'Assetto del Territorio - Settore Edilizia Residenziale Pubblica, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

Con Delibera di Consiglio Regionale n. 311 del 23/9/1986, avente per oggetto: "Istituti Autonomi Case Popolari - Emolumenti agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti le Commissioni Tecniche ex art. 63 L. 865/71 (Delibera di Giunta Regionale n. 3474 del 19/05/1986), dopo aver illustrato le competenze degli Istituti, sono state definite le indennità da corrispondere ai componenti degli organi istituzionali degli I.A.C.P. della Regione Puglia, tra cui:

- per il Presidente, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto veniva autorizzato a deliberare l'attribuzione di un'indennità massima mensile, da assoggettarsi alle ritenute previste dalla legge, non superiore all'85% di quella prevista dal 1° comma dell'art. 6 della L. 27/12/85 n. 316, in favore del Presidente della rispettiva Amministrazione provinciale;
- per il Vice Presidente, l'indennità massima veniva fissata nella misura dell'85% di quella spettante al Vice Presidente o assessore anziano dell'Amministrazione provinciale;
- per il Presidente del Collegio Sindacale e per i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione veniva autorizzato a deliberare l'attribuzione di un'indennità annuale, da assoggettare alle ritenute previste dalla legge, ciascuna non superiore all'importo sotto indicato:

BARI BRINDISI  
FOGGIA LECCE  
TARANTO

Presidente  
collegio L. 2.000.000 L. 1.500.000  
sindacale

Sindaci L. 1.500.000 L. 1.200.000

- per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione poteva deliberare il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

- Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, le indennità innanzi riportate risultano ora del tutto inadeguate, in quanto variano da euro 774,68 a euro 1.032,91, per cui è necessario aggiornarle.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 31/10/2001, pubblicato in G.U. n. 270 del 20/11/2001 sono stati fissati i limiti massimi del compenso base annui lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, determinati in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005, pubblicato in G.U. n. 128 del 04/06/2005 si è proceduto all'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione.

I Consigli di Amministrazione degli IACP possono pertanto aggiornare i compensi da corrispondere ai componenti dei Collegi sindacali degli IACP, a simiglianza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e successivo citato Decreto del 20/5/2005, sulla base della fascia demografica della Provincia di appartenenza, ridotti del 15%, secondo quanto di seguito riportato:

BARI BRINDISI  
FOGGIA LECCE  
TARANTO

Presidente

collegio L. 2.000.000 L. 1.500.000  
sindacale

Sindaci L. 1.500.000 L. 1.200.000

In analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 citato, l'indennità da corrispondere al presidente del collegio sindacale può essere aumentata fino al 50% del compenso spettante ai sindaci.

Dette indennità sono da intendersi al netto dell'IVA, nel caso in cui il sindaco sia soggetto passivo dell'imposta, dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, e del rimborso spese di cui all'art. 3 dello stesso decreto nella misura pari ai dirigenti regionali.

Inoltre, visto l'art. 23 della L. 3 agosto 1999 n. 265, che tra l'altro prevede che le indennità siano dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, alle indennità dei componenti di tutti gli organi degli IACP dovrà essere applicata tale riduzione.

L'adeguamento dei compensi ai componenti dei collegi sindacali fissati dal presente provvedimento non ha ovviamente effetto retroattivo, come peraltro previsto dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto Ministeriale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28 del 16/11/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta, così come puntualmente definita dall'art. 4, comma 4° della L. R. n. 7/97, lettera K).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voto unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
- di adeguare le indennità del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci degli IACP nei modi illustrati in premessa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Nichi Vendola